



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. DELLE COLLINE DEI MONTI DAUNI

Comuni Associati

Comune di Accadia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Troia, Comune di Ascoli Satriano, Ufficio Commissari di Gara

Sede: Via Torre Arsa, 3 - 71022 - ASCOLI SATRIANO (FG)

pec: collinedeimontidauni@pec.it

Tel. 0885/652829

COMUNE DI TROIA (FG)

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 071058

E-Mail: utc@pec.comune.troia.fg.it - PEC: utc@pec.comune.troia.fg.it

Oggetto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con un unico operatore, per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa e Programma PIPPI (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. CPV 85311300-5 CIG 94467508B5
CIG	94467508B5
Importo a base d'asta	€ 619.380,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	UFFICIO DI PIANO
Modalità	TELEMATICA

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Proposta di aggiudicazione

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PRESO ATTO CHE:

- in data 19/01/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta riservata, ed ha redatto il Verbale di gara n.1 della Commissione Giudicatrice, dal quale si evince che si è proceduto all'attribuzione, per i concorrenti ammessi e per ciascuno sub criterio valutato, dei coefficienti di valutazione da 0 a 1 riconducibili alla griglia dei giudizi presente del Disciplinare di gara e in seguito procede alla formulazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e, infine, all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio (moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo di ciascun sub-criterio e criterio). Le risultanze sono state riportate nelle tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale.
- in data 27/01/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il Verbale di gara n.2, dal quale si evince che si è provveduto:
 - ✓ ad attribuire i relativi punteggi in base ai ribassi effettuati sull'offerta economica, secondo quanto indicato espressamente nel disciplinare di gara, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

Concorrente	Punteggio Offerta Economica
CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE	19.98
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOC. COOP. CONS. SOCIALE ONLUS	20.00

- ✓ a redigere apposita graduatoria, a seguito dell'analisi delle buste "B" (offerte tecniche) e delle buste "C" (offerte economiche), che di seguito viene riportata:

Concorrente	Punteggio		
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC.COOP.SOCIALE	75.00	19.98	94.98
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOC. COOP. CONS. SOCIALE ONLUS	56.32	20.00	76.32

- ✓ a ritenere l'offerta anomala, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., visto che il punteggio conseguito dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria, sia per l'offerta tecnica, sia per l'offerta economica, è pari o superiore ai quattro quinti rispettivamente di 80 e 20 punti; demandando, per l'effetto, al Responsabile del Procedimento la valutazione della congruità dell'offerta con procedimento da attivarsi ai sensi dell'art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra esposto, il RUP richiedeva a mezzo pec, con nota prot. CUC n.0000295/2023 del 27/01/2023, all'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*, la cui offerta è stata valutata anomala, di fornire

entro l'11/02/2023, tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ritenuto in sede di gara, anomalo.

Entro la data stabilita per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta anomala, l'operatore economico invitato, ha fatto pervenire, con nota prot. com. n.1729 del 30/01/2023, la documentazione riguardante le giustificazioni per l'offerta anormalmente bassa.

In data 07/02/2023, il RUP ha redatto e trasmesso al sottoscritto Presidente della Commissione, la relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In data 08/02/2023, il Presidente della Commissione di gara, ha convocato la commissione giudicatrice al fine di prendere atto della relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e aggiudicare il servizio in argomento.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

dichiara la seduta regolare, per le valutazioni delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*, in relazione all'offerta presentata in sede di gara e ritenuta anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Commissione rende noto che il RUP in data 07/02/2023, ha consegnato brevi manu il verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala dall'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE* al Presidente della Commissione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente dà lettura integrale di detta relazione, da cui si evince che le motivazioni addotte dall'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*, sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

La Commissione ritiene pertanto congrua l'offerta dell'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*.

La Commissione di gara, pertanto, aggiudica l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa e Programma PIPPI (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., all'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE* avendo acquisito un punteggio totale di 94,980 punti, con un'offerta economica di € 610.089,30 (seicentodiecimilaottantanove/30) al netto dell'IVA, pari ad un ribasso percentuale del 1,5%.

Il Presidente, alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta.

Ultimato quanto di propria competenza con la redazione del presente verbale, rimette tutti gli atti di gara al RUP per lo svolgimento degli atti consequenziali all'aggiudicazione, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Marilena PIANCONE

F.to Il Componente della Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Daniela INTISO

F.to Il Componente della Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Mariangela LOMBARDI



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. DELLE COLLINE DEI MONTI DAUNI

Comuni Associati

Comune di Accadia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Troia, Comune di Ascoli Satriano, Ufficio Commissari di Gara

Sede: Via Torre Arsa, 3 - 71022 - ASCOLI SATRIANO (FG)
- pec: collinedeimontidauni@pec.it
Tel. 0885/652829

COMUNE DI TROIA (FG)

- - TROIA (FG) - Tel.
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 071058
E-Mail: utc@pec.comune.troia.fg.it PEC: utc@pec.comune.troia.fg.it

Oggetto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con un unico operatore, per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa E Programma PIPPI (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. CPV 85311300-5 CIG 94467508B5
CIG	94467508B5
Importo a base d'asta	€ 619.380,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	UFFICIO DI PIANO
Modalità	TELEMATICA

RELAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA
(art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO CHE:

- in data 24/01/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta riservata, ed ha redatto il Verbale di gara n.1 della Commissione Giudicatrice, dal quale si evince che si è proceduto all'attribuzione, per i concorrenti ammessi e per ciascuno sub criterio valutato, dei coefficienti di valutazione da 0 a 1 riconducibili alla griglia dei giudizi presente del Disciplinare di gara e in seguito procede alla formulazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e, infine, all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio (moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo di ciascun subcriterio e criterio). Le risultanze sono state riportate nelle tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale.
- in data 27/01/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il Verbale di gara n.2, dal quale si evince che si è provveduto:
 - ✓ ad attribuire i relativi punteggi in base ai ribassi effettuati sull'offerta economica, secondo quanto indicato espressamente nel disciplinare di gara, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

Concorrente	Punteggio Offerta Economica
CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE	19.98
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETA' COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS	20.00

- ✓ a redigere apposita graduatoria, a seguito dell'analisi delle buste "B" (offerte tecniche) e delle buste "C" (offerte economiche), che di seguito viene riportata:

Concorrente	Punteggio		
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE	75.00	19.98	94.98
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETA' COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS	56.32	20.00	76.32

- ✓ a ritenere l'offerta anomala, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., visto che il punteggio conseguito dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria, sia per l'offerta tecnica, sia per l'offerta economica, è pari o superiore ai quattro quinti rispettivamente di 80 e 20 punti; demandando, per l'effetto, al Responsabile del Procedimento

la valutazione della congruità dell'offerta con procedimento da attivarsi ai sensi dell'art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto RUP richiedeva, a mezzo pec, con nota prot. CUC n.0000295/2023 del 27/01/2023, all'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*, la cui offerta è stata valutata anomala, di fornire entro il giorno 11/02/2023, tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ritenuto in sede di gara, anomalo.

DATO ATTO che entro la data stabilita per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta anomala, l'operatore economico invitato, ha fatto pervenire, con nota prot. com. n.1729 del 30/01/2023, la documentazione riguardante le giustificazioni per l'offerta anormalmente bassa.

VISTO l'art.5.3. - Valutazione delle offerte anormalmente basse, delle Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11/10/2017, che prevedono: ... *Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.*

Tutto ciò premesso il R.U.P., attesta la regolarità della seduta e la dichiara aperta.

Il R.U.P. prima di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta dall'operatore economico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- ✓ le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- ✓ l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
- ✓ il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- ✓ la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta; non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- ✓ il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardanti voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- ✓ la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivata stringata e una motivazione espressa per *relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.
- ✓ le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n.488 del 3 maggio 2017);
- ✓ la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182);
- ✓ con specifico riferimento alle giustificazioni relative alle voci di costo, è stato altresì specificato che un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n.1465 del 30 marzo 2017);
- ✓ con riferimento alle tabelle ministeriali, la giurisprudenza ha precisato che, esse stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'art.97, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.87, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006" (TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n.443). Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza è giunta così ad affermare, con orientamento non solo consolidato ma di perdurante valore anche sotto la vigenza del nuovo codice appalti, «che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori».

Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (TAR Roma, sez. II, 05 agosto 2016, n.9182; TAR Roma, 30 dicembre 2016 n.12873; delibera n. 488/2017 citata).

RICHIAMATO inoltre l'art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, che testualmente recita: *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

CONSIDERATO altresì che le spiegazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. devono riferirsi alla dimostrazione che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art.23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016.

CONSIDERATO, inoltre che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

CONSIDERATO, infine che:

- se le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, e non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma configurano solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n.501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;
- un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329; 9 dicembre 2015, n. 5597; ANAC, delibera n.488/2017);
- l'offerta possa discostarsi dai dati numerici delle tabelle ministeriali purché il divario non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (ANAC, delibera n.943 del 13 settembre 2017).

Tanto premesso e considerato, per quanto sopra chiarito, si procede quindi all'analisi di tutta la documentazione trasmessa dall'operatore economico *CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI CAPITANATA SOC. COOP. SOCIALE*.

L'operatore economico nella sua relazione di verifica anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ha specificato:

- svolgimento delle prestazioni e relativa organizzazione;
- costi del personale;
- costi generali e utili.

Dopo aver effettuato le necessarie analisi e comparazioni tra le modalità di svolgimento del servizio esplicitate negli elaborati componenti l'offerta tecnica (busta "B"), il prezzo offerto (busta "C") e le spiegazioni e giustificazioni dell'offerta riportate nell'elaborato predetto il RUP rileva:

- ✓ l'esaustività dell'elaborato presentato dall'operatore economico, rispetto alla richiesta di giustificazioni, risultando illustrati tutti i costi preventivati a fronte delle modalità di svolgimento della prestazione;
- ✓ l'analitica elencazione dei mezzi, attrezzature, software, hardware e personale, messi a disposizione per l'espletamento dell'appalto, con i relativi costi;
- ✓ la congruità dei costi preventivati, in ordine al personale, ai costi diretti, alle spese generali, all'utile d'impresa;
- ✓ la congruità degli oneri aziendali della sicurezza, rispetto alle prestazioni da svolgere;
- ✓ il rispetto dei minimi salariali retributivi ex art.23, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La dimostrazione tabellare del piano finanziario globale dell'intervento riporta l'importo complessivo dell'offerta in modo corretto, pertanto è possibile procedere. Pertanto si ritiene che l'offerta in esame risulti congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dimostrano efficaci soluzioni tecnico-logistiche adottate dalla cooperativa;
- dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità del quadro economico complessivo presentato.

In conclusione si rileva come la dimostrazione presentata dall'operatore economico collochi l'offerta entro parametri di realistica credibilità e normalità, in un quadro di concorrenza naturale tra le pluralità di soggetti in competizione.

Si ricorda infine che è *ius receptum* quello per cui in sede di gara d'appalto le valutazioni dell'Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica della congruità dell'offerta presunta anomala, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (Cons. Stato, V Sez., 17 Giugno 1998, n.463; Cons. Stato, V Sez., 26 Gennaio 2000, n.345; Cons. Stato, IV Sez., 17 Giugno 2003, n.4350; Cons. Stato, IV Sez., 14 Febbraio 2002, n.882).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, ritenendo sufficiente quanto prodotto esauriente a dimostrare la congruità dell'offerta presentata che aveva conseguito l'aggiudicazione provvisoria.

Lo scrivente RUP ritiene pertanto, sulla base della verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, effettuata ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di confermare l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, alle ore 16:30 del 07/02/2023 e contestualmente il R.U.P. dichiara chiusa la seduta riservata finalizzata alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta.

Il presente verbale viene consegnato al Presidente della Commissione di Gara per gli adempimenti consequenziali.

F.to Il R.U.P. – Ing. Matteo PALUMBO